

142.

Allegato A

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione n. 2128:</b>		(Modificazioni apportate in sede di conversione) .....	2925
(Articolo unico) .....	2911	(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2927
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2911	(Emendamenti) .....	2929
<b>Disegno di legge di conversione n. 2134:</b>		<b>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio (Sostituzione di un componente) .....</b>	<b>2933</b>
(Articolo unico) .....	2915	<b>Interpellanze ed Interrogazioni (Annunzio) .....</b>	<b>2933</b>
(Modificazioni apportate dalla Commissione) .....	2915	<b>Missioni vevvoli nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1993 .....</b>	<b>2933</b>
(Articoli del relativo decreto-legge) .....	2915		
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) .....	2918		
<b>S. 874. — Disegno di legge di conversione (approvato dal Senato) n. 2246:</b>			
(Articolo unico) .....	2925		

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 5, RECANTE  
DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE DI ENTI  
PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETÀ PER AZIONI, CO-  
MANDATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (2128)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

1. È convertito in legge il decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 5, recante disposizioni urgenti per il personale di enti pubblici trasformati in società per azioni, comandato presso amministrazioni pubbliche.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 434.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE, NEL TESTO DEL GOVERNO, AI QUALI NON SONO RIFERITI EMENDAMENTI**

**ARTICOLO 1.**

1. Il personale dipendente dagli enti pubblici trasformati in società di diritto

privato ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e degli articoli 15 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, nonché dalle società da essi controllate, comandato in forza di disposizioni di legge presso le pubbliche amministrazioni ed in servizio alla data dell'11 luglio 1992, continua a prestare servizio presso le medesime amministrazioni per un periodo massimo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per lo stesso periodo nulla è innovato in ordine alla corresponsione del trattamento economico al personale interessato.

**ARTICOLO 2.**

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



*DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL  
DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1993, N. 11, RECANTE  
RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI EROGATE DAI FONDI  
SPECIALI GESTITI DALL'INPS (2134)*

---





**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

1. Il decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 11, recante rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 17 marzo 1992, n. 236, 20 maggio 1992, n. 292, e dell'articolo 4 del decreto-legge 21 luglio 1992, n. 345.

**MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE**

*Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:*

« ART. 5-bis. — *(Classi di contribuzione)*. — 1. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sostituisce le tabelle C, D ed F allegate al decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, elevando il numero delle classi di contribuzione a settanta ».

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

*(Miglioramenti delle pensioni a carico dei fondi di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo e per il personale di volo).*

1. Le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, del fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991 comprensivo dell'intero computo dell'ammontare dei miglioramenti di cui al comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 sono attribuiti nelle misure percentuali previste dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59.

3. Alle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, del fondo di previdenza per il personale di volo è attribuito, se più favorevole, un aumento mensile, per ogni anno di anzianità contributiva effettiva e figurativa alla data di decorrenza del trattamento pensionistico, pari a lire 1.000, aumentate di lire 140 per ogni anno di più remota decorrenza della pensione rispetto all'anno 1987, con il limite dell'anno 1975 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private e con il limite dell'anno 1963 per l'anno di più remota decorrenza delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto.

4. Gli aumenti dei trattamenti pensionistici, derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, sono corrisposti, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 20, 40, 70 e 100 per cento del loro ammontare, fatto salvo l'importo minimo di cui al comma 5 da corrispondersi per intero dal 1° gennaio 1991.

5. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può in ogni caso derivare un aumento complessivo mensile dei trattamenti pensionistici computati a calcolo per un importo inferiore a lire 30.000 e superiore a lire 800.000.

6. Alle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1958, l'aumento minimo mensile di cui al comma 5 è stabilito nella misura pari a lire 50.000.

#### ARTICOLO 2.

*(Miglioramenti delle pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1988, sono aumentate in misura corrispondente alla differenza tra l'importo del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione, rivalutato per effetto della variazione dell'indice annuo del costo della vita, calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1990, e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento complessivo mensile di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al 100 per cento per la quota di ammontare fino a lire 400.000, in misura pari al 65 per cento per la quota da lire 400.001 a lire 1.000.000, in misura pari al 25 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Alle pensioni di cui al presente articolo è attribuito, se più favorevole, l'aumento previsto al comma 3 dell'articolo 1.

4. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo non possono essere inferiori a lire 30.000 mensili ed hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994, in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare, salvo quanto previsto al comma 5.

5. Gli aumenti mensili di importo fino a lire 250.000 sono corrisposti fino alla misura di lire 100.000 dal 1° gennaio 1991 e in misura di eguale importo per la parte restante con decorrenza, rispettivamente, dal 1° gennaio 1992, dal 1° gennaio 1993 e dal 1° gennaio 1994.

## ARTICOLO 3.

*(Miglioramenti delle pensioni a carico dei fondi di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e per il personale dipendente dalle aziende private del gas).*

1. Con effetto dal 1° gennaio 1991, alle pensioni a carico del fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici e del fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, liquidate anteriormente al 1° gennaio 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1, da applicarsi sul trattamento pensionistico determinato secondo la normativa di ciascun fondo, al netto delle eventuali quote esclusive non corrispondenti a periodi di iscrizione al fondo stesso.

2. Gli aumenti di cui al presente articolo sono corrisposti alle decorrenze fissate dal comma 4 dell'articolo 1 del presente decreto, entro i limiti di importo stabiliti dal comma 5 dello stesso articolo.

## ARTICOLO 4.

*(Miglioramenti delle pensioni ai superstiti).*

1. Ai trattamenti pensionistici spettanti ai superstiti sono attribuiti, con effetto dal 1° gennaio 1991, i miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente decreto, determinati per le pensioni di reversibilità con riferimento alla data di decorrenza del trattamento pensionistico diretto e alla composizione del nucleo familiare esistente alla data dei miglioramenti stessi, in misura comunque non inferiore a lire 30.000 mensili sui trattamenti pensionistici computati a calcolo.

## ARTICOLO 5.

*(Interpretazione autentica).*

1. Le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67, articolo 21, comma 6, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS).

## ARTICOLO 6.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto si provvede come segue:

a) per il fondo di previdenza per il personale dipendente dall'ENEL e dalle aziende elettriche private, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 23.268 milioni, 33.778 milioni, 52.381 milioni e 72.844 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 1,02 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,31 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

b) per il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 31.834 milioni, 40.668 milioni, 61.016 milioni, 84.603 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,94 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, e di ulteriori 0,19 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995;

c) per il fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettiva-

mente, in lire 780 milioni, 1.262 milioni, 1.984 milioni, 2.727 milioni, con le disponibilità della gestione;

d) per il fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.871 milioni, 2.581 milioni, 3.949 milioni, 5.435 milioni, con le disponibilità della gestione;

e) per il fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 1.572 milioni, 1.766 milioni, 2.398 milioni, 3.221 milioni, con le disponibilità della gestione;

f) per il fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, a copertura del maggior onere valutato per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 15.970 milioni, 18.368 milioni, 20.181 milioni, 21.988 milioni, con l'aumento dell'aliquota contributiva di 0,57 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1991, ridotto da 0,57 a 0,54 punti percentuali a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1995.

2. Gli aumenti di aliquota contributiva disposti al comma 1 sono ripartiti fra lavoratori e datori di lavoro secondo le disposizioni vigenti nella normativa di ciascun fondo. L'aumento dell'aliquota contributiva di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica, per la quota a loro carico, ai dipendenti collocati in quiescenza ai sensi dell'articolo 3 della legge 12 luglio 1988, n. 270.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 per le pensioni a carico del fondo di previdenza per il personale ad-

detto alle gestioni delle imposte di consumo, valutati per ciascuno degli anni 1991, 1992, 1993 e 1994, rispettivamente, in lire 3.964 milioni, 4.454 milioni, 5.212 milioni e 5.977 milioni, sono posti a carico dello Stato ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.

#### ARTICOLO 7.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1, 2 E 5-BIS DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

#### ART. 1.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* del fondo di previdenza per il personale di volo.

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sopprimere le parole:* del fondo di previdenza per il personale di volo;

*alla rubrica sopprimere le parole:* e per il personale di volo.

\* 1. 1.

Italico Santoro.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* del fondo di previdenza per il personale di volo.

*Conseguentemente:*

*al comma 3 sopprimere le parole:* del fondo di previdenza per il personale di volo;

*alla rubrica sopprimere le parole:* e per il personale di volo.

\* 1. 2.

Sartori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea gestito dall'INPS).*

1. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59, con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 70 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, e in misura pari al 50 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994 per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro am-

montare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70, 80, 90 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo, in applicazione del primo comma, numero 3), lettera b), dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2 e 3, se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggior esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo.

5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, si provvede con le disponibilità attive della gestione del Fondo di previdenza per il personale di volo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sopprimere la lettera c).*

1. 02.

Sartori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis.

*(Miglioramento delle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da Aziende di navigazione aerea gestito dall'INPS).*

1. Alle pensioni a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo, liquidate con decorrenza anteriore al 1988, sono attribuiti gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 2, 3 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre 1990, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1991, n. 59,

con effetto dal 1° gennaio 1991, in misura corrispondente alla differenza tra l'importo rivalutato del trattamento pensionistico all'atto della prima liquidazione e l'importo dello stesso trattamento spettante alla data del 1° gennaio 1991.

2. L'aumento mensile complessivo di cui al comma 1 è attribuito in misura pari al cento per cento per la quota di aumento fino a lire 500.000, in misura pari al 70 per cento per la quota da lire 500.001 a lire 1.000.000, e in misura pari al 50 per cento per la quota oltre lire 1.000.000.

3. Gli aumenti derivanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sui trattamenti pensionistici computati a calcolo, hanno effetto dal 1° gennaio di ciascun anno del quadriennio 1991-1994 per le pensioni con decorrenza posteriore al 1° gennaio 1978 in misura pari, rispettivamente, al 40, 60, 80 e 100 per cento del loro ammontare mentre per le pensioni liquidate prima del 1978 le misure saranno rispettivamente del 70, 80, 90 e 100 per cento del loro ammontare.

4. Alle pensioni di invalidità erogate dal Fondo di previdenza per il personale di volo, in applicazione del primo comma, numero 3), lettera b), dell'articolo 22 della legge 13 luglio 1965, n. 859, o in conseguenza di menomazioni fisiche dovute a causa di servizio, erogate prima del 12 giugno 1984, viene attribuito l'aumento mensile minimo di lire 900.000, già dal 1° gennaio 1991, o quello risultante dal computo di cui ai commi 1, 2 e 3, se più favorevole, fatte salve tutte le condizioni di miglior favore disposte dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, con eventuale maggior esborso, dal 1° gennaio 1991, a carico del Fondo di previdenza per il personale di volo.

*Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) per il fondo di previdenza per il personale di volo, a copertura del maggior onere, con la disponibilità della gestione;

1. 01.

Italico Santoro.

#### ART. 2.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

5-bis. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge 29 gennaio 1992, n. 58, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « A richiesta dell'iscritto sono altresì considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni i periodi di contribuzione che abbiano dato luogo a liquidazione di pensione di vecchiaia a carico delle predette gestioni. Il riconoscimento dei periodi in questione comporta il recupero da parte delle gestioni interessate delle rate di pensione che l'iscritto abbia percepito, maggiorate degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

2. 1.

Italico Santoro.

#### ART. 5-bis.

*All'articolo 5-bis aggiungere, in fine, le parole: senza che risulti diminuito il complessivo gettito contributivo.*

5-bis. 1.

La Commissione.

*Dopo l'articolo 5-bis aggiungere il seguente:*

#### ART. 5-ter.

*(Norme in materia di finanziamento dei patronati).*

1. Le somme affluite al Fondo di cui al primo comma dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, per gli esercizi 1989, 1990 e 1991, sono definitivamente ripartite, relativamente all'89,20 per cento del loro ammontare, tra gli istituti di patronato e di assistenza so-

ciale, con esclusione degli istituti di cui al comma 2, che hanno operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base di aliquote di ripartizione riconosciute con documenti sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessati e pervenuti ai predetti Ministeri entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Per quanto concerne la residua parte del 10,80 per cento — da ripartire secondo i criteri e le modalità di cui al comma 1 tra l'Istituto di patronato per l'assistenza (IPAS), l'Ente nazionale di assistenza sociale (ENAS), l'Ente nazionale per l'assistenza ai coltivatori (ENPAC), l'Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL), il Patronato della Confederazione delle libere associazioni artigiane italiane (CLAAI), l'Ente nazionale confederale assistenza lavoratori (ENCAL), l'Istituto di patronato per i lavoratori agricoli subordinati (IPLAS), l'Istituto nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL), l'Istituto di patronato e di assistenza sociale per il clero italiano (FACI), il Servizio

italiano assistenza sociale per i servizi sociali dei lavoratori (SIAS), il patronato dell'Associazione cristiana artigiani italiani (ACAI) e il patronato Sozialer Beratungsring (SBR) — i medesimi istituti, qualora non l'abbiano già fatto, sono tenuti a far pervenire, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro un documento, sottoscritto da tutti i relativi legali rappresentanti, recante l'indicazione delle aliquote concordate con riferimento all'organizzazione esistente ed alle attività assistenziali svolte sul territorio nazionale ed all'estero.

3. Rimangono acquisiti al Fondo di cui al comma 1 i versamenti comunque effettuati, ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, fino all'esercizio 1990, dagli enti di previdenza e di assistenza sociale per i liberi professionisti.

**5-bis. 01.**

Innocenti, Pizzinato, Ghezzi, Larizza, Rebecchi, Sanna, Turco, Mussi.





*DISEGNO DI LEGGE: S. 874. — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1992, N. 510, RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI DURATA IN CARICA DEI COMITATI DEI GARANTI E DEGLI AMMINISTRATORI STRAORDINARI DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI, NONCHÉ NORME PER LE ATTESTAZIONI DA PARTE DELLE UNITÀ SANITARIE LOCALI DELLA CONDIZIONE DI HANDICAPPATO IN ORDINE ALL'ISTRUZIONE SCOLASTICA E PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO COMPENSATIVO ALL'UNIONE ITALIANA CIECHI (APPROVATO DAL SENATO) (2246)*

---



**ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1992, n. 510, recante proroga dei termini di durata in carica dei comitati dei garanti e degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 25 giugno 1992, n. 320, 26 agosto 1992, n. 368, e 26 ottobre 1992, n. 418.

**MODIFICHE APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1992, N. 510**

*All'articolo 1:*

*al comma 1, le parole: « fino al 31 dicembre 1993 » sono sostituite con le altre: « fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993 »;*

*al comma 2:*

*sono soppresse le parole: « o della provincia autonoma » e « o la provincia autonoma »;*

*le parole: « 15 gennaio 1993 » sono sostituite con le altre: « 28 febbraio 1993 »;*

*le parole: « settantesimo anno » sono sostituite con le altre: « sessantacinquesimo anno »;*

*dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppresi. Le relative funzioni sono attribuite:*

*a) al sindaco del comune, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;*

*b) alla conferenza dei sindaci, quando l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.*

*2-ter. La conferenza di cui al comma 2-bis, lettera b), è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti e delibera a maggioranza dei suoi componenti, con le procedure stabilite da specifico regolamento regionale da emanarsi entro il 28 febbraio 1993, su proposta della conferenza stessa. Fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, si applicano, in quanto com-*

patibili, le norme regolamentari del consiglio comunale del comune con il maggior numero di abitanti.

*2-quater.* Il sindaco o la conferenza dei sindaci definiscono, nell'ambito della programmazione regionale, le linee di indirizzo per l'impostazione programmatica delle attività, esaminano il bilancio di previsione e il conto consuntivo delle unità sanitarie locali, svolgono le verifiche generali sull'andamento delle attività e formulano eventuali osservazioni utili alla predisposizione delle linee di indirizzo per le ulteriori programmazioni. Il sindaco o la conferenza dei sindaci verificano altresì la coerenza delle decisioni assunte dall'amministratore straordinario rispetto agli atti di indirizzo emanati e presentano semestralmente alla giunta regionale una relazione sull'attività dell'amministratore stesso »;

*al comma 3:*

*sono soppresse le parole:* « in materia sanitaria »;

*sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:* « Restano validi tutti gli effetti degli atti previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, adottati e resi esecutivi alla data del 31 dicembre 1990, ancorché siano stati oggetto di autotutela e relativi al contenuto dei suddetti articoli. Analoghi provvedimenti saranno assunti per l'inquadramento nei livelli previsti dall'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, dei dirigenti che rivestivano, alla data del 20 dicembre 1979, incarichi e qualifiche riconosciuti in sede giurisdizionale equivalenti a quelli contemplati nel citato articolo 117. Il personale di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, che risulti essere stato titolare delle funzioni indicate al medesimo articolo 117, comma 1, lettere *a)*, *b)*, e *c)*, è inquadrato nei livelli ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti e, segnatamente per il personale di cui alla lettera *b)*, dell'anzianità di cinque anni nella

qualifica di collaboratore coordinatore alla data del 20 dicembre 1979. Le disposizioni di cui al predetto articolo 117, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, si applicano anche nei confronti del personale con la qualifica di dirigente, titolare di un ufficio centrale o periferico alla data del 20 dicembre 1979 »;

*al comma 4:*

*sono soppresse le parole:* « o dalla provincia autonoma »;

*è soppresso l'ultimo periodo;*

*il comma 5 è soppresso;*

*al comma 7:*

*le parole:* « Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate » *sono sostituite con le altre:* « Nei rapporti con le farmacie, con i medici specialisti convenzionati e con le strutture private convenzionate »;

*le parole da:* « l'unità sanitaria locale » *fino alla fine del comma sono sostituite con le altre:* « per le obbligazioni sorte successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ente incaricato del pagamento del corrispettivo anziché l'unità sanitaria locale territorialmente competente »;

*il comma 9 è sostituito con il seguente:*

« 9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, non si applicano al personale medico tenuto, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, a porre termine, a decorrere dal 1° gennaio 1993, a situazioni di incompatibilità attinenti al rapporto di lavoro con il Servizio sanitario nazionale. Il medico, che ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ab-

bia esercitato l'opzione per il rapporto di lavoro dipendente, con la conseguente cancellazione dagli elenchi regionali della medicina convenzionata, ove venga a cessare il rapporto di lavoro dipendente, è, a domanda, reinserito negli anzidetti elenchi senza la soggezione a particolari vincoli normativi »;

dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

« 10-bis. I componenti le commissioni degli iscritti agli albi degli odontoiatri, istituite in seno ai consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri ed al comitato centrale della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono eletti rispettivamente dall'assemblea degli iscritti agli albi medesimi e dall'assemblea dei presidenti di tali commissioni, appositamente convocate nei termini e con le modalità di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, ed al relativo regolamento d'esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ».

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ARTICOLO 1.

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, commi 3 e 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino al 31 dicembre 1993.

2. Gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali decadono dalla carica a decorrere dal 1° gennaio 1993. Il presidente della giunta della regione o della provincia autonoma, su conforme

deliberazione della rispettiva giunta, provvede, a decorrere dalla stessa data e, comunque, non oltre il 15 gennaio 1993, con proprio decreto, al rinnovo degli amministratori straordinari, confermando gli amministratori uscenti, previa verifica positiva dei risultati di gestione da condurre tenendo anche conto degli atti di cui all'articolo 4, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ovvero scegliendo nuovi amministratori tra gli aspiranti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, con le modalità previste dal comma 8 dello stesso articolo 1, da espletarsi entro e non oltre il 31 dicembre 1992, e che non abbiano raggiunto il settantesimo anno di età. Per le regioni a statuto ordinario, anche ai fini dell'attuale conferma di amministratori comunque nominati senza che sia stato interpellato il comitato dei garanti, si applicano le modalità previste dal citato comma 8 dell'articolo 1. Nel caso in cui la regione o la provincia autonoma abbia proceduto ad accorpamenti delle unità sanitarie locali, la nomina dell'amministratore straordinario è effettuata direttamente dalla regione in deroga alle modalità previste dall'articolo 1, comma 8, del citato decreto-legge, scegliendo il nominativo dal predetto elenco. Non possono essere confermati o nominati amministratori straordinari coloro che si trovano nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 del predetto articolo 1 del decreto-legge n. 35 del 1991.

3. Ai responsabili delle unità sanitarie locali e delle regioni in materia sanitaria sono estese le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, a far data dalla data di entrata in vigore della predetta legge e si applicano anche ai fatti oggetto di procedimenti in corso.

4. Le indennità spettanti agli amministratori straordinari sono fissate dalla regione o dalla provincia autonoma in relazione al numero degli assistiti ed alla dimensione delle strutture ospedaliere esi-

stenti nelle unità sanitarie locali. L'indennità annua, al lordo delle ritenute erariali, è determinata in misura non inferiore alla somma dello stipendio iniziale lordo, della indennità integrativa speciale, della tredicesima mensilità e dell'indennità di direzione dei direttori amministrativi capi-servizio delle unità sanitarie locali. L'indennità non può risultare superiore al doppio della predetta somma. All'amministratore straordinario non spetta alcun trattamento di missione per gli spostamenti dal luogo di residenza a quello di svolgimento delle proprie funzioni. Per i pubblici dipendenti la nomina ad amministratore straordinario determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento stipendiale spettante al medesimo, ed a richiedere il rimborso del correlativo onere alle unità sanitarie locali interessate, le quali procedono al recupero delle quote a carico dell'interessato. È abrogato il comma 12 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. L'indennità di carica dei componenti dei comitati dei garanti resta fissata nelle misure vigenti.

5. Nelle unità sanitarie locali che al termine dell'esercizio 1991 hanno raggiunto un volume di spesa di parte corrente superiore a lire duecento miliardi, il collegio dei revisori dei conti è integrato da altri due membri, di cui uno nominato dal Ministro del tesoro, scelto tra i funzionari della Ragioneria generale dello Stato, e l'altro nominato dalla regione. L'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio dei revisori dei conti è fissata dalla regione o dalla provincia autonoma in misura pari al 10 per cento del compenso spettante all'amministratore straordinario dell'unità sanitaria locale. Al presidente di detto collegio

spetta una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti. La maggiore spesa derivante dal presente comma trova compensazione nelle minori spese derivanti dal comma 7.

6. Qualora le regioni non adottino gli atti di loro competenza, conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo, previa diffida, provvede in via sostitutiva il Ministro della sanità.

7. Nei rapporti con le farmacie e le strutture private convenzionate, in caso di mancato pagamento delle relative spettanze, si deve considerare debitore inadempiente e soggetto passivo di azione di pignoramento l'unità sanitaria locale incaricata del pagamento del corrispettivo e non quella territorialmente competente.

8. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ai sensi dello statuto di autonomia e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, e successive modifiche e integrazioni.

9. Il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale che esercita entro il 31 dicembre 1992 opzione irrevocabile ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con rinuncia al rapporto di lavoro dipendente con il Servizio stesso e ha maturato alla medesima data il diritto a pensione d'anzianità, conserva la posizione di impiego con il Servizio sanitario nazionale fino al 31 dicembre 1993.

10. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 613, è abrogato.

#### ARTICOLO 2.

1. L'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, va interpretato nel senso che l'individuazione dell'alunno come persona handicappata, necessaria per assicurare l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione ed all'integrazione scolastica di cui agli articoli 12 e 13 della medesima legge, non consiste nell'accertamento previsto dall'articolo 4 della legge stessa, ma è effettuata se-

condo i criteri stabiliti nell'atto di indirizzo e coordinamento di cui al comma 7 dell'anzidetto articolo 12. In attesa dell'adozione dell'atto di indirizzo e coordinamento, al fine di garantire i necessari interventi di sostegno, all'individuazione provvedono uno psicologo ovvero un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno.

2. Qualora la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, non si pronunci entro novanta giorni dalla presentazione della domanda, gli accertamenti sono effettuati, in via provvisoria, ai soli fini previsti dall'articolo 33 della stessa legge, da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso la unità sanitaria locale da cui è assistito l'interessato.

3. L'accertamento provvisorio di cui al comma 2 produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione, e comunque per non più di un anno.

#### ARTICOLO 3.

1. Per il 1992 è concesso all'Unione italiana ciechi un contributo di lire 4.000 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi vari nel campo sociale ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

##### ART. 1.

*Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4 e 6.*

1. 4. Calderoli, Castellaneta, Petrini, Provera, Flego.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Agli amministratori delle unità sanitarie locali, delle regioni, delle province, dei comuni e degli enti ospedalieri soppressi, sono estese le disposizioni dell'articolo 58, comma 4 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per i procedimenti in corso anche se notificati antecedentemente alla entrata in vigore della predetta legge.

1. 1. Ciampaglia.

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

3-bis. Il personale di cui all'articolo 117 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, è così inquadrato:

a) dirigenti o direttori di sede nazionale, regionale o provinciale, sia titolari che reggenti - 11° livello;

b) collaboratori, coordinatori titolari di ufficio, capi reparto, capi sezione di sede provinciale o territoriale INAM, responsabili di unità distaccata, titolari o reggenti funzione autonoma ex ANUL 77/79 (decreto del Presidente della Repubblica n. 128 del 1969), collaboratori coordinatori titolari di ufficio di cassa mutua provinciale artigiani commercianti coldiretti - titolari o reggenti di sede nazionale, regionale o provinciale, se in possesso dell'anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979 (cinque anni) - 10° livello;

c) collaboratori con laurea responsabili di ufficio o reparto della sede provinciale - 9° livello;

1. 5.

Conti.

Al comma 4, al terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fatti salvi i provvedimenti adottati.

1. 2.

Ciampaglia.

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa pubblica o privata.

1. 3.

Calderoli, Castellaneta, Petrini,  
Provera.

ART. 2.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: provvedono, fino alla fine dell'articolo con le seguenti: un medico specialista nella patologia segnalata, in servizio presso l'unità sanitaria locale territorialmente competente per l'istituto ove è iscritto l'alunno, sentito il parere dell'équipe socio-sanitario.

2. 1.

Poggiolini, Sbarbati Carletti,  
Conti, Cecere, Castellaneta,  
Biondi, Farigu, Piro, Giuntella,  
Serra Gianna, Ferri, Ayala,  
Modigliani, Buttitta, Elio Vito,  
Giuliani, Bolognesi.



*COMUNICAZIONI*

---



**Missioni valesvoli nella seduta pomeridiana del 25 febbraio 1993.**

Bonsignore, Corsi, Raffaele Costa, de Luca, De Paoli, Diglio, Facchiano, Fiori, Gaspari, Ennio Grassi, Angelo Lauricella, Malvestio, Marianetti, Peraboni, Pioli, Pischio, Principe, Spini, Antonio Testa, Visentin.

**Sostituzione di un componente la Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio.**

Il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Giunta per le

autorizzazioni a procedere in giudizio il deputato Bruno Landi, in sostituzione del deputato Raffaele Mastrantuono, dimissionario.

**Annunzio di Interpellanze e di Interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

